

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2090 del 20/04/2026
Oggetto	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-4640 DEL 26/08/2024: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA "COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA NOMINALE 3,931 MWP, NEL COMUNE DI VIGOLZONE (PC) - STRADA VICINALE CROCETTA". SOCIETÀ CHIRON ENERGY SPV 30 S.R.L. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2202 del 20/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-4640 DEL 26/08/2024: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA "COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA NOMINALE 3,931 MWP, NEL COMUNE DI VIGOLZONE (PC) - STRADA VICINALE CROCETTA". SOCIETÀ CHIRON ENERGY SPV 30 S.R.L. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."*;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"*;
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"*;
- il D.L. 21 marzo 2022 n. 21 *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*;

Viste inoltre:

- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 *"Semplificazione della disciplina edilizia"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"* che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia e attribuisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs.387/2003;

- la Deliberazione del Direttore Generale 08 aprile 2016, n. 55 *“Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 14 maggio 2019 n. 55 *“Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4640 del 26/08/2024 di rilascio alla Società *“CHIRON ENERGY SPV 30 S.R.L.”* dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere connesse, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale 3,931 MWp, da localizzarsi in Comune di Vigolzone (PC), la quale stabilisce, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- “II. ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 (come modificato dalla L.91/2022) il termine per l’inizio dei lavori è fissato in 3 anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo;*
- III. i lavori dovranno essere conclusi entro 36 mesi dall’inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo”*;

Vista la nota assunta al prot. Arpae n. 51980 del 20/03/2026, con cui la Società *“CHIRON ENERGY SPV 30 S.R.L.”* ha richiesto *“una proroga di quarantotto mesi dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti dall’Autorizzazione Unica di cui alla Determina n. DET-AMB-2024-4640 del 26.08.2024, così come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022”*;

Vista l’attuale formulazione dell’articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, così come da ultimo novellato dal D.L. 31/12/2025 n. 200, il quale stabilisce: *“In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di **quarantotto** mesi:*

*a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al **31 dicembre 2025**, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27...”*;

Considerato che:

- l’articolo 10-septies del D.L. 21/2022 trova applicazione anche con riferimento alle Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, entro il 31 dicembre 2025 - come risulta essere quella oggetto del presente provvedimento - in quanto, relativamente alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’Autorizzazione Unica sostituisce, tra gli altri titoli, anche il Permesso di Costruire, rappresentando il titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera;

- tale norma prevede che, in forza di una mera comunicazione trasmessa dal soggetto interessato, sono prorogati di 48 mesi i termini di inizio e fine lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 purché vi sia la ricorrenza di alcune condizioni:
 - i termini di inizio e fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
 - il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- con nota prot. n. 55949 del 26/03/2026, questa Agenzia ha comunicato l'avvio del relativo procedimento ed ha provveduto, al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni stabilite dal D.L. 21/2022, ad inviare la richiesta di verifica delle condizioni sopra riportate al Comune di Vigolzone (PC) e al Ministero della Cultura;
- a seguito della suddetta richiesta è pervenuta la nota prot. MIC_SABAP-PR 01/04/2026 0003427-P del 01/04/2026, prot. Arpae n. 59901 di pari data, con cui il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha comunicato che *"non sussistono procedimenti di tutela in itinere ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004 s sm"*;
- non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Vigolzone (PC);
- possono pertanto ritenersi soddisfatte le condizioni stabilite dal predetto Decreto;

Atteso che i termini di inizio e fine lavori non sono già decorsi al momento della comunicazione pervenuta da parte della Società (prot. n. 51980 del 20/03/2026);

Preso atto, sulla base delle suddette note, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, tali per cui sono prorogati di 48 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto di riscontrare la richiesta della Società "CHIRON ENERGY SPV 30 S.R.L." prot. n. 51980 del 20/03/2026, mediante presa d'atto della proroga, ai sensi del D.L. 21/03/2022 n. 21, dei termini di inizio e fine lavori stabiliti con la richiamata Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-4640 del 26/08/2024;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Piacenza, compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria, Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energetici Arpae sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. **di prendere atto**, a seguito della richiesta trasmessa dalla Società "CHIRON ENERGY SPV 30 S.R.L." con nota prot. n. 51980 del 20/03/2026, dell'**estensione dei termini previsti per l'inizio e la fine dei lavori** stabiliti con l'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4640 del 26/08/2024, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere connesse, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale 3,931 MWp, da localizzarsi in Comune di Vigolzone (PC);

2. **di stabilire** che:

- a. i termini di inizio e fine lavori, fissati dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4640 del 26/08/2024, sono prorogati in coerenza con il disposto dell'articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21. Dell'inizio dei lavori e della conclusione deve essere data comunicazione ad ARPAE e al Comune di Vigolzone (PC), attestando di aver eseguito i lavori nel rispetto del progetto presentato ed autorizzato;
- b. il nuovo termine di inizio dei lavori di che trattasi è fissato al **26/08/2031** e conseguentemente è prorogato il termine di fine lavori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001;

3. **dare atto** che restano validi ed efficaci tutti i contenuti di cui all'Autorizzazione Unica, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4640 del 26/08/2024;

4. **di fare riserva** di ritirare o modificare, in autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;

5. **di trasmettere copia** del presente provvedimento alla Società ed agli Enti coinvolti nel procedimento;

6. **di dare atto inoltre** che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
dott.ssa Anna Callegari**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

Assolvimento imposta di bollo ai sensi del D.P.R n. 642/1972 relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo identificativo n. 01250938055274 (prot. ARPAE n. 69205/2026).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.